

Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 17-7073

Adeguamento in materia di certificazione energetica alle disposizioni di cui al decreto legge 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e al d.p.r. 75/2013. Modifica della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Ravello:

Il d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, nel recepire la direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia, ha modificato il d.lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, sostituendo la denominazione di «Attestato di certificazione energetica» con quella di «Attestato di prestazione energetica».

Il suddetto d.l. 63/2013 all'art. 17 del d.lgs. 192/2005, ribadisce la clausola di cedevolezza in base alla quale le norme contenute nel decreto medesimo si applicano alle regioni e alle province autonome fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva 2010/31 UE da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, ferma restando la necessità che le norme attuative regionali rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal decreto stesso.

La mera sostituzione del termine "Attestato di certificazione energetica" con quello di "Attestato di prestazione energetica" e il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti attuativi statali di revisione delle linee guida sulla valutazione della prestazione energetica degli edifici di cui al d.m. 26 giugno 2009 ingenerano una confusione operativa non più gestibile a livello regionale in sede di utilizzo dell'attestato con riferimento soprattutto agli obblighi di produzione e allegazione dello stesso alle transazioni immobiliari.

L'attuale complessa situazione rende urgente, come evidenziato, tra gli altri, dagli ordini e collegi professionali con note agli atti degli uffici, l'allineamento terminologico a livello regionale della denominazione dell'attestato al fine di evitare equivoci nell'utilizzo dello stesso, nonché l'applicazione dei criteri di accreditamento dei tecnici operanti nel settore.

Al riguardo il d.p.r. 75/2013, nel disciplinare i criteri di accreditamento dei tecnici e degli organismi a cui è demandata l'attività di valutazione della prestazione energetica degli edifici, prevede:

- a) un elenco di titoli di studio idonei per l'accREDITamento più ampio di quello previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e n. 1-12374 del 20 ottobre 2009 e n. 11-330 del 19 luglio 2010;
- b) la distinzione tra i titoli di studio che possono permettere l'accREDITamento immediato, se integrati dall'abilitazione professionale alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, nonché dall'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale, e i titoli di studio che debbono essere integrati da uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale;
- c) i contenuti minimi del programma del corso di formazione.

Considerata la necessità che le Regioni, già dotate di una propria normativa di recepimento della Direttiva 2002/91/CE, adottino misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, assicurando la loro coerenza con i contenuti della normativa nazionale;

nelle more della revisione della L.R. 13/2007 in materia di rendimento energetico in edilizia, risulta improrogabile procedere ad un adeguamento alla normativa nazionale citata delle DGR 4/8/2009 n. 43-11965, 20/10/2009 n. 1-12374, e 19/07/2010 n. 11-330 al fine di non pregiudicare le attività di

rilascio e di controllo degli attestati e la conseguente validità delle transazioni immobiliari, il provvedimento risulta urgente e indifferibile in quanto adegua alle norme nazionali le DGR vigenti. Queste se non modificate potrebbero arrecare danni alla collettività ove venisse contestata la validità degli atti notarili ai quali non vengano allegati gli attestati di prestazione energetica;

vista la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 43-11965;

vista la d.g.r. 20 ottobre 2009 n. 1-12374;

vista la d.g.r. 19 luglio 2010 n. 11-330;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, la denominazione dell'Attestato di Certificazione energetica in "Attestato di Prestazione Energetica", in modo da uniformare la terminologia di riferimento utilizzata in ambito nazionale;
- di osservare i criteri dettati dal d.p.r. 75/2013 in sede di accreditamento dei corsi di formazione per i tecnici a cui è demandata l'attività di valutazione della prestazione energetica degli edifici;
- di modificare le DGR 4/8/2009 n. 43-11965, 20/10/2009 n. 1-12374 e 19/07/2010 n. 11-330, ai sensi dei punti precedenti;
- di dare mandato alla Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico Sostenibile di adottare gli atti necessari affinché il sistema informativo certificazione energetica degli edifici (SICEE) sia adeguato nel più breve tempo possibile a quanto sopradisposto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)